



Ministero della Salute

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario
(Ufficio II)

ASSESSORATI ALLA SANITA'
L O R O S E D I

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI
SPERIMENTALI
L O R O S E D I

F N O V I
Via del Tritone 125
00187 Roma

03 Giu. 2007.

D.G.S.A. II/11347/P-I.5.i/8

OGGETTO: Richiesta di parere in merito ad attività diagnostica su campioni prelevati da cani privi di iscrizione presso l'anagrafe canina.

In riferimento alla richiesta di parere inoltrata, con nota n. 4206 del 28 marzo c.a., dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise avente pari oggetto, si evidenzia quanto segue.

La legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, del 14 agosto 1991, n. 281, prevede l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le Unità Sanitarie Locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimeresi mediante tatuaggio indolore. In caso di omissione, la normativa vigente, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa (cfr. art. 5, comma 2 l. n. 281/1991).

Al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il legislatore, con l'emanazione del Regolamento di polizia veterinaria, D.P.R. 08/02/1954, n. 320, ha disciplinato gli interventi per la prevenzione in materia di sanità pubblica veterinaria.

Secondo quanto disposto dal Titolo I, capo I e II del suindicato regolamento, in presenza di casi, anche sospetti, di malattie infettive e diffuse degli animali, dettagliatamente indicate dal legislatore, l'articolo 2 prevede l'obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti. Tale obbligo è previsto anche per i veterinari liberi esercenti.

L'attività del medico veterinario è finalizzata al servizio della collettività ed alla tutela della salute pubblica così come stabilito dal nuovo codice deontologico. Infatti, l'articolo 1 riconosce, in capo al medico veterinario, il compito di promuovere campagne di prevenzione igienico-sanitarie e di sensibilizzazione per un corretto rapporto uomo animale.

All'interno di tali compiti rientra il dovere etico di informare i detentori o i proprietari degli animali degli obblighi previsti dalla legge in materia di animali da affezione con particolare interesse circa la prevenzione del randagismo.

Ai sensi dell'art. 6, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, in seguito ad accertamenti diagnostici di laboratorio, rilevata l'esistenza di malattie infettive e diffuse, hanno l'obbligo di informare senza ritardo le autorità competenti.

Alla luce delle disposizioni normative riportate, nel caso in cui pervengano agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, richieste di indagini di laboratorio, da parte di veterinari liberi esercenti, su animali privi di tatuaggio o microchip, dovute alla presenza di sospette malattie infettive e diffuse, gli Istituti stessi sono tenuti ad effettuare le analisi diagnostiche. Tale attività è strettamente correlata alle funzioni di vigilanza e di controllo in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, nonché di sorveglianza epidemiologica così come prevista dal Decreto Legislativo del 30/06/1993, n. 270 concernente "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali".

La mancata presenza di tatuaggi o microchip sugli animali rappresenta una violazione passibile di sanzione amministrativa. Tale illecito non può essere, in ogni caso, ostativo per l'applicazione di misure di prevenzione e di sorveglianza in materia di sanità pubblica veterinaria.

Infine, sarebbe auspicabile, per favorire una completa attuazione della normativa in materia di randagismo e di sanità pubblica veterinaria, che si procedesse ad una proficua cooperazione tra il

veterinario libero esercente e la ASL competente per territorio, mediante la segnalazione, con sollecitudine, di eventuali casi di mancata presenza di tatuaggi o microchip sugli animali sottoposti a visita. Tuttavia, in caso di omessa segnalazione alle autorità competenti da parte del medico veterinario, il singolo istituto zooprofilattico sperimentale, investito della richiesta di analisi diagnostiche su campioni provenienti da animali non registrati all'anagrafe canina, potrebbe sostituirsi nella segnalazione alla ASL competente.

A seguito della segnalazione la ASL, quale autorità territoriale competente a detenere l'anagrafe canina, ha l'obbligo di attivare le misure di prevenzione nonché di applicare le sanzioni amministrative, così come previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia di anagrafe canina.

IL DIRETTORE GENERALE

Levante

